

Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) – Sez. II – Sentenza del 16 luglio 2009 – definitiva il 6 novembre 2009

SULEJMANOVIC contro Italia (ricorso n° 22635/03)

ARTICOLO 3 – PROIBIZIONE DELLA TORTURA- TRATTAMENTI CARCERARI ASSIMILABILI

Avv. Cristiana Bianco

Con [sentenza del 16 luglio 2009](#), la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Suleimanovic c. Italia* (ricorso n. 22635/03), definitiva il 6 novembre 2009, ha accertato la violazione dell'art. 3 della Convenzione per le condizioni di detenzione del ricorrente, in particolare a causa del sovraffollamento carcerario.

Il ricorrente si lamentava delle condizioni della propria detenzione nel carcere di Rebibbia a Roma.

Dopo la sentenza *Scoppola c. Italia* (ricorso n. 50550/06, sentenza del 10.06.2008, definitiva il 26.01.09), che riguardava l'incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime detentivo, è la prima volta che viene riconosciuta una violazione di questo tipo nei confronti dell'Italia. La violazione sostanziale dell'articolo 3, in particolare a causa del sovraffollamento carcerario e delle condizioni della quotidianità detentiva, non era stata mai rilevata nei confronti dello Stato italiano.

Il caso è emblematico e di grande attualità in considerazione della grave situazione di sovraffollamento attualmente esistente nelle carceri italiane. Il sovraffollamento carcerario costituisce oggi uno dei problemi principali dei sistemi penitenziari europei. Gli ultimi dati sulla popolazione carceraria italiana resi noti dal Ministero della Giustizia del 26.11.09 annoverano ben 65.711 detenuti nelle carceri italiane (di cui il 37% costituito da stranieri), ben oltre la soglia cosiddetta "regolamentare" e quella di "tollerabilità" fissata per ciascun istituto penitenziario.

Con queste premesse bisogna prima di tutto sottolineare che la privazione della libertà non costituisce in principio una limitazione ai diritti fondamentali ma, come l'ha affermato la Corte a diverse riprese, “*la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons*” (sentenza *Campbell e Fell c. Regno Unito*, 28 giugno 1984, § 69) ¹.

Sono dunque le disposizioni generali della Convenzione che possono e devono essere utilizzate per interrogarsi riguardo ai diritti dell'uomo, la questione della detenzione, della privazione della libertà e di come questa avviene.

La constatazione della violazione avvenuta in questo caso è solo l'esempio del fatto che la Corte può agire solo nel caso in cui è adita e quindi può valutare la situazione solo riguardo al caso concreto lamentato. La Corte non potrà esaminare la situazione dei detenuti che nella misura in cui questa viola uno dei diritti garantiti dalla Convenzione e agisce sempre nella logica di un controllo

¹ Nella decisione *Kudla c. Polonia* del 26 ottobre 2000 la Corte ha affermato per la prima volta il diritto di tutti i “reclusi” a delle condizioni di detenzione dignitose. Es : tratto dalla sentenza *Van der Ven c. Olanda*, del 4 febbraio 2003 : «... l'article 3 de la Convention leur impose toutefois de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt Kudla précité, §§ 92-94) » .

esterno. La Corte Europea è tributaria dei ricorsi che riceve, e può intervenire solo se è adita e solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne. Se dunque l'accesso dei detenuti alle giurisdizioni interne è già cosa difficile in ragione della loro vulnerabilità sociale, sicuramente è ancora più difficile per quanto riguarda le giurisdizioni internazionali.

La vicenda riguarda un cittadino bosniaco, Izet Sulejmanovic, condannato per furto, ricettazione e falso, il quale venne arrestato il 30 novembre 2002 mentre si trovava a Roma per ottenere un permesso di soggiorno. Il tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva fissato la pena che il ricorrente doveva scontare in un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione. Il ricorrente fu pertanto condotto nel carcere di Rebibbia a Roma.

Nel luglio 2003, questo carcere ospitava 1.560 persone nonostante la sua capacità di accoglienza fosse limitata a 1.271 persone.

Il Sulejmanovic venne recluso in diverse celle, tutte di 16,20 m² a cui era collegato un locale sanitario di 5,04 m². Il Sulejmanovic dall'inizio della sua detenzione fino al 15 aprile 2003 condivise la cella con altre cinque persone. Pertanto ogni detenuto disponeva di una superficie media di 2,70 m².

Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, il Sulejmanovic venne trasferito in un'altra cella, condivisa con altre quattro persone. Nella quale pertanto, ogni detenuto disponeva di una superficie media di 3,40 m².

Durante il periodo di detenzione il Sulejmanovic ha riferito che lo svolgimento delle sue giornate in carcere era il seguente: alle 18 chiusura della cella; alle 6,30 distribuzione della prima colazione, consumata, come tutti gli altri pasti, in cella, non esistendo alcun locale di ristorazione; alle 8,30 apertura della cella con la possibilità di uscire nel cortile del penitenziario; alle 10 distribuzione del pranzo, alle 10,30 chiusura della cella; alle 13 apertura della cella con la possibilità di uscire nel cortile del penitenziario; alle 14,30 chiusura della cella; alle 16 apertura della cella con la possibilità di circolare nei corridoi; alle 17,30 distribuzione della cena.

Ne risultava quindi che il Sulejmanovic rimaneva rinchiuso in cella quotidianamente per diciotto ore e trenta minuti a cui si deve aggiungere un'ora per i pasti. Il Sulejmanovic poteva quindi uscire di cella 4 ore e 30 minuti al giorno.

Il 20 ottobre 2003, il Sulejmanovic, dopo aver beneficiato di uno sconto di pena, venne rimesso in libertà.

Riguardo alle caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare disposte in diritto interno, la Corte ha richiamato l'articolo 6 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) nonché gli articoli 6 e 7 del Regolamento penitenziario (decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000). Sul piano internazionale, la Corte ha fatto riferimento all'articolo 18 delle Regole penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec (2006) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

I **principi generali** richiamati dalla Corte nel caso in esame permettono di ripercorrere la giurisprudenza sviluppatasi in materia.

La Corte, facendo riferimento alle sentenze di Grande Camera nei casi *Saadi c. Italia*² e *Labita c. Italia*³, ricorda innanzitutto che l'art. 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima.

La Corte ricorda inoltre che l'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di assicurare che tutti i detenuti, lo siano in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (*Kudla c. Polonia*, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000, §§ 92-94).

La Corte ricorda anche che il CPT, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, ha fissato a 7 m² per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione (si veda in merito il [secondo rapporto generale](#), CPT/Inf(92)3, §43⁴) e che un sovraffollamento carcerale grave pone di per sé un problema sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione (si veda in merito la sentenza *Kalachnikov c. Russia*, sentenza del 15 luglio 2002, § 97).

A tal proposito, ci preme sottolineare che la Corte ha ripetuto un errore in cui è incorsa più volte dal caso *Kalachnikov c. Russia* (sentenza citata) fino ad oggi, e che sarà sicuramente presto corretto con una rettifica della sentenza per non causare ulteriori fraintendimenti anche per gli addetti ai lavori. Nella sentenza infatti, si fa riferimento a un rapporto del CPT che non riguarda i locali adibiti alla detenzione/reclusione, ma i locali della polizia, in particolare celle individuali, adibite a brevi detenzioni di passaggio. Quanto alla detenzione ordinaria il CPT non ha mai fissato degli standard di misure regolamentari, escludendo qualsiasi automatismo per quanto riguarda la dimensione delle celle e il numero dei detenuti. Infatti, esso ha sostenuto che « l'obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare che i detenuti negli istituti di custodia cautelare possano trascorrere una ragionevole parte della giornata (otto ore o più) fuori della cella, occupati in attività motivanti di vario tipo. Negli istituti per detenuti condannati, ovviamente, i regimi dovrebbero essere di livello ancora più elevato ». Esso ha aggiunto inoltre che « i detenuti devono potere svolgere ogni giorno almeno un'ora di esercizio all'aria aperta » e che « l'accesso, al momento opportuno, a servizi igienici adeguati e il mantenimento di buone condizioni igieniche sono elementi essenziali di un ambiente umano ». Nella valutazione dello spazio, non si può prescindere dalla valutazione di numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le condizioni d'accesso alla passeggiata o lo stato di salute fisica e mentale del detenuto.

Dopo aver richiamato questo "criterio" del CPT, la Corte ricorda anche che non può dare la misura, in modo preciso e definitivo, dello spazio personale che deve essere attribuito a ciascun detenuto secondo la Convenzione, dato che **questa questione può dipendere da numerosi fattori, come la durata della privazione di libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta o la condizione mentale e fisica del detenuto**⁵

² sentenza del 28 febbraio 2008, § 127

³ sentenza del 6 aprile 2000 § 119

⁴ § 43 : « *La question de savoir ce qu'est la taille raisonnable d'une cellule de police (ou tout autre type d'hébergement pour détenu/prisonnier) est une matière difficile. De nombreux facteurs sont à prendre en compte dans une telle évaluation. Toutefois, les délégations du CPT ont ressenti, en ce domaine, le besoin d'une ligne directrice approximative. Le critère suivant (entendu au sens d'un niveau souhaitable plutôt que d'une norme minimale) est actuellement utilisé dans l'appréciation des cellules de police individuelles, pour un séjour dépassant quelques heures : environ 7 m² avec 2 mètres ou plus entre les murs et 2,50 m entre sol et plafond* »

⁵ Cfr. *Trepachkine c. Russia*, n. 36898/03, sentenza del 19 luglio 2007, § 92).

La Corte ricorda inoltre che in certi casi la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente evidente da giustificare, di per sé, la constatazione della violazione dell'articolo 3. In questi casi, in linea di principio, i ricorrenti disponevano individualmente di meno di 3 m² ⁶.

La Corte ricorda che in compenso, nei casi dove il sovraffollamento non solleva automaticamente da solo un problema sotto il profilo dell'articolo 3, al fine di verificare il rispetto di questa disposizione, devono essere presi in considerazione altri aspetti riguardanti le condizioni di detenzione. **Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.** Inoltre la Corte ricorda che anche in casi dove ciascun detenuto disponeva dai 3 ai 4 m², ha accertato la violazione dell'articolo 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce ⁷.

La Corte passa quindi all'**applicazione dei principi generali richiamati al caso di specie.**

Quanto al periodo intercorrente dal 30 novembre 2002 all'aprile 2003, dove il ricorrente è stato detenuto in uno spazio disponibile pari a 2,70 m², la Corte afferma che la mancanza palese di uno spazio personale costituisce di per sé un trattamento inumano o degradante. Essa ritiene che una tale situazione abbia inevitabilmente causato disagi e inconvenienti quotidiani al ricorrente, costretto a vivere in uno spazio molto esiguo, di gran lunga inferiore alla superficie minima ritenuta auspicabile dal CPT. Pertanto, secondo la Corte quanto a tale periodo, vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Per quanto riguarda invece il periodo successivo, dove il ricorrente ha potuto disporre di uno spazio personale di 3,24 m², 4,05 m² e 5,40 m², la Corte riconosce un miglioramento della situazione. La Corte non sottovaluta le gravi ripercussioni che la sovrappopolazione delle carceri può avere sui diritti dei detenuti, compreso sul diritto di non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Essa osserva che, all'epoca della privazione della libertà del ricorrente, nel carcere di Roma-Rebibbia, esisteva probabilmente un problema di sovrappopolazione. Infatti, tra l'ottobre del 2002 e il novembre del 2003, tale istituto penitenziario, che, stando ai documenti ufficiali prodotti dal Governo, era previsto per 1.271 detenuti – e non per 1.188, come affermato dal ricorrente -, ha ospitato un numero di detenuti variabile tra i 1.456 e i 1.660. La situazione è certamente molto incresciosa; ciononostante, nel periodo che qui interessa, la massima capacità di accoglienza è stata superata solo di una percentuale variabile tra il 14,50% e il 30%, il che sembra indicare che il problema della sovrappopolazione non aveva raggiunto proporzioni drammatiche, all'epoca in questione. La Corte verifica poi con attenzione la situazione del ricorrente, riscontrando che questi non si è lamentato del riscaldamento della cella o dell'accesso e della qualità del bagno annesso alla cella e che nonostante abbia denunciato di aver subito un pregiudizio alla propria integrità fisica e psichica, non ha poi fornito alcun elemento utile a dimostrazione. Riguardo poi alla possibilità di uscire dalla cella, la Corte constata che il ricorrente aveva a disposizione più di 8 ore, tra la possibilità di recarsi nel cortile, o all'interno, con la possibilità di socializzare con gli altri detenuti. La Corte afferma inoltre, che è deplorabile che il ricorrente non abbia potuto svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del carcere, ma che questa condizione, di per sé, non è sufficiente per ritenerla contraria all'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha pertanto ritenuto che per questo secondo periodo il trattamento a cui è stato sottoposto il ricorrente non abbia raggiunto quel livello

⁶ Cfr. i casi contro la Russia, *Aleksandr Makarov c. Russia*, n. 15217/07, § 93, 12 marzo 2009 ; *Lind c. Russia*, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007 ; *Kantjyrev c. Russia*, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007 ; *Andreï Frolov c. Russia*, n. 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007 ; *Labzov c. Russia*, n. 62208/00, § 44, 16 giugno 2005, e *Mayzit c. Russia*, n. 63378/00, § 40, 20 gennaio 2005

⁷ Cfr. i casi *Moisseiev c. Russia*, n. 62936/00, 9 ottobre 2008 ; *Vlassov c. Russia*, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008 ; *Babouchkine c. Russia*, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007 ; *Trepachkine*, già citato, e *Peers c. Grecia*, n. 28524/95, sentenza del 19 aprile 2001, §§ 70-72

minimo di gravità richiesto perché il caso possa essere considerato in violazione dell'art. 3 della Convenzione.

La Corte pertanto, ha condannato lo Stato italiano al pagamento in favore del ricorrente della somma di 1.000 euro in a titolo di risarcimento per il danno morale.

Particolarmente interessante l'opinione concordante del Giudice Sajó, il quale rileva che, nel caso in questione, non è stata la mancanza di spazio nella cella a costituire di per sé un trattamento inumano e degradante, quanto la mancata adozione da parte dello Stato di misure compensative supplementari volte ad attenuare le condizioni estremamente gravose derivanti dalla situazione di sovrappopolazione del carcere.

Di diverso avviso il giudice Zagrebelsky (alla cui posizione ha aderito anche il giudice Joçienè), secondo il quale le condizioni detentive lamentate dal ricorrente nel caso di specie non avrebbero raggiunto quel "minimo di gravità" richiesto per l'applicazione dell'articolo 3. Come osservato dal Governo, bisognava tener conto non solo della giovane età del ricorrente e del periodo relativamente breve di detenzione, ma anche di alcuni precedenti della Corte. Dopo aver rilevato l'errore in cui è incorsa la Corte quanto al rapporto del CPT che si riferiva alle sole celle di polizia e non anche alle celle di reclusione degli istituti penitenziari (Il punto n. 3, lettera a) del 2°Rapporto Generale CPT/Inf è infatti intitolato "Détention par la police"). Secondo il giudice Zagrebelsky, si deve escludere qualunque automatismo nel rapporto tra dimensioni delle celle e numero dei detenuti. Inoltre, egli cita la sentenza resa nel giudizio *Valasinas c. Lituania*⁸, in cui la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 3 poiché lo spazio personale era compreso tra 2,70 e 3,20 metri quadrati; e, ancora, nella causa *Labzov c. Russia*⁹ i giudici di Strasburgo non avrebbero considerato la mancanza di spazio vitale di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'articolo 3, sebbene il ricorrente disponesse di meno di un metro quadrato. Infine, il giudice Zagrebelsky ha evidenziato come l'orientamento espresso dalla Corte se da un lato dovrebbe assicurare una maggiore tutela contro i trattamenti vietati dall'articolo 3, allo stesso tempo reca con sé il rischio di una relativizzazione del divieto abbassando la soglia "minima di gravità".

E' importante ricordare che il problema del sovraffollamento carcerario e dell'insalubrità delle celle, e della quotidianità detentiva, è un problema ben noto alla Corte. Nella decisione sull'ammissibilità del caso *Kalashnikov c. Russia*, del 18 settembre 2001¹⁰, il governo russo aveva sollevato una eccezione di inammissibilità per non esaurimento delle vie di ricorso interne da parte del ricorrente. Il Governo sosteneva infatti che il ricorrente avrebbe dovuto presentare ricorso per lamentarsi della situazione denunciata. Il Governo non aveva però portato la prova che questi ricorsi avrebbero potuto ripristinare la situazione, legata piuttosto a un problema strutturale di sovraffollamento. La Corte ha rigettato l'eccezione, sostenendo che è vero che il ricorrente non aveva utilizzato i vari ricorsi esistenti all'epoca, ma che sarebbero stati inutili visto che i problemi legati al sovraffollamento erano di natura strutturale e non riguardavano solo la sua situazione individuale.

Bisogna sottolineare a tal proposito che la situazione vissuta dal ricorrente Sulejmanovic non rappresenta neanche un decimo della situazione vissuta in molti altri penitenziari italiani in cui i detenuti sono costretti in spazi ben più angusti, per periodi di tempo più lunghi e con possibilità di uscita dalla cella e di svolgimento di attività di trattamento o altre, molto meno ampie. Come affermato dal Governo italiano in questa sentenza, il ricorrente "ha trascorso in carcere un periodo di detenzione relativamente breve e non lamenterebbe di essere stato isolato né di essere stato percosso né di avere subito impedimenti alla corrispondenza, alle visite dei familiari o all'accesso alle cure mediche". Come però abbiamo rilevato pocanzi, la Corte è tributaria dei ricorsi che riceve,

⁸ n. 44558/98, sentenza del 24 luglio 2001

⁹ n. 62208/00, sentenza del 15 giugno 2005

¹⁰ *Kalashnikov c. Russia*, n° 47095/99, CEDH 2002-VI

quindi, ha potuto pronunciarsi su questo problema solo grazie all'introduzione del ricorso da parte del ricorrente Sulejmanovic.

In un altro caso contro la Russia, *Lind c. Russia*¹¹, la Corte ha riaffermato che il fatto che il ricorrente fosse costretto a vivere, dormire e usare il bagno nella stessa cella e alla presenza di tutti gli altri detenuti era in se stesso sufficiente per sottoporre il ricorrente a una sofferenza tale da eccedere il livello inevitabile inerente la detenzione e per creare dei sentimenti di angoscia, paura e inferiorità propri a umiliarlo e a avvilirlo. A aggravare la situazione il fatto che il ricorrente soffriva di una patologia renale cronica e che nessun trattamento medico gli fu somministrato. Detenendo il ricorrente in queste celle sovraffollate e rifiutandogli le cure mediche adeguate, la Corte ha affermato che le autorità lo avevano costretto a un trattamento inumano e degradante¹².

Come ricordato nella sentenza in oggetto, molti sono i parametri da prendere in considerazione quando si considerano le condizioni detentive dei ricorrenti, a volte già di per sé il dato strutturale può comportare una violazione, altre volte, quando esso solo non sarebbe sufficiente a superare la soglia di gravità prevista dall'articolo 3 della Convenzione, bisogna valutare tutti gli altri parametri quali per esempio la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Non bisogna, a nostro avviso, commettere l'errore di interpretare questa sentenza riferendola (esclusivamente) al parametro strutturale dei metri quadri. La Corte ha fatto riferimento ad alcune recenti pronunce, rese prevalentemente nei confronti della Russia e ha rimarcato che la quantificazione dello spazio personale destinato ad ogni detenuto ai sensi della Convenzione non può compiersi una volta per tutte, dovendosi piuttosto tenere conto di numerosi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta o le condizioni mentali e fisiche del detenuto. Nonostante abbia ricordato che in alcuni casi più gravi di sovrappopolazione, la disponibilità di uno spazio individuale inferiore a 3 m² ha giustificato, da sola, la constatazione di violazione dell'articolo 3, ha però concluso evidenziando che in altri casi, anche quando la sovrappopolazione non era risultata così eccessiva, la verifica sul rispetto dell'articolo 3 aveva comunque implicato la considerazione di ulteriori aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare privatamente i servizi igienici, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Ciò chiarito, nella fattispecie esaminata, la Corte ha ritenuto che la mancanza di spazio personale patita dal ricorrente fino all'aprile 2003 integrasse, di per sé, un trattamento inumano o degradante risolvendosi in una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Alle stesse conclusioni, peraltro, la Corte non ha ritenuto di poter giungere per quanto riguarda il successivo periodo di detenzione, scontato in altra cella, in una situazione di minor sovraffollamento.

In due casi molto recenti contro la Polonia, del 22.10.09¹³, la Corte ha affrontato il problema del sovraffollamento carcerario strutturale in Polonia e ha stabilito nel dispositivo della sentenza cosa il governo polacco deve fare per porre rimedio a questo problema. La Corte ha evidenziato che circa 160 ricorsi contro la Polonia, di cui 95 già comunicati, pongono il problema della compatibilità

¹¹ *Lind c. Russia* n. 25664/05, del 6 dicembre 2007

¹² cfr tra gli altri, *Frolov c. Russia* n° 205/02, 29 marzo 2007, *Kadikis c. Lettonia* (n° 2) n° 62393/00, 4 maggio 2006, *Mamedova c. Russia*, n° 7064/05, 1 luglio 2006, *Romanov c. Russia*, n° 63993/00, 20 ottobre 2005, §§ 77-84, *Labzov c. Russia* n° 62208/00, 16 giugno 2005, *Nossolov c. Russia* n° 66460/01, 2 giugno 2005, *Mayzit c. Russia* n° 63378/00, 20 gennaio 2005, *Peers c. Grecia*, n° 28524/95, § 75, CEDH 2001-III

¹³ *Orchowski c. Polonia* (n° [17885/04](#)) *Norbert Sikorski c. Polonia* (n° [17599/05](#))

dell'articolo 3 della Convenzione con la carcerazione in condizioni inadeguate, in particolare in caso di sovrappopolazione carceraria, e sono pendenti dinanzi la Corte. Questa sovrappopolazione osservata dal 2000 e fino al 2008, rivela l'esistenza di un problema strutturale consistente in una pratica incompatibile con la Convenzione. L'applicazione di restrizioni allo spazio personale dei detenuti che doveva essere passeggera e eccezionale si è trasformato in un fenomeno cronico. Le misure recentemente adottate dalla Polonia riguardanti le condizioni di detenzione inadeguate non possono rimediare alle situazioni anteriori, è necessario quindi trovare una soluzione globale a questo problema e sulle sue cause. La Corte quindi desidera incoraggiare la Polonia a mettere in moto un sistema efficace di ricorsi presso l'amministrazione penitenziaria e le autorità incaricate di sorvegliare l'esecuzione delle pene, le quali possono prendere delle misure appropriate.

Se consideriamo il caso in questione e il dispositivo assunto dalla Corte in questi due recenti casi contro la Polonia, potremmo immaginare che anche l'Italia si trova in una situazione grave di sovraffollamento che potrebbe portare a diverse condanne e forse a una sentenza pilota per far fronte a questa mancanza strutturale. Ci troveremo ben presto quindi a dover affrontare il problema italiano a livello europeo.